

CXI.

TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario.— *Sunto di petizione* — *Messaggio del presidente della Camera dei deputati* — *Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Discussione del progetto di legge: « Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale firmati a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 » (N. 196)* — *Parlano, nella discussione generale, il senatore Gabba, il ministro degli esteri ed il senatore Boccardo, rel.* — *Chiusura della discussione generale* — *Approvazione dei due articoli del progetto di legge* — *Annunzio d'interpellanza* — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 30)* — *Sull'aggiunta all'articolo 5, proposta dai senatori Bordonaro e Guarneri, parlano i senatori Codronchi, relatore, Odescalchi, Bordonaro, Guarneri e Vitelleschi* — *Rinvio dell'articolo aggiuntivo dopo l'articolo 21* — *All'articolo 6 svolge due emendamenti il senatore Buonamici, sui quali parlano i senatori Codronchi, relatore, Carle, il ministro della pubblica istruzione ed il senatore Odescalchi* — *Approvazione dell'articolo 6 con l'aggiunta proposta dal senatore Vitelleschi alla prima parte dell'articolo* — *All'articolo 7 il senatore Carle svolge una sua proposta di aggiunta* — *Risponde il senatore Codronchi, relatore* — *Approvazione dell'articolo 7 nel testo dell'Ufficio centrale* — *Chiusura di votazione* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Ripresa della discussione* — *All'articolo 8 svolge una proposta di aggiunta il senatore Di Sambuy* — *Parlano i senatori Bordonaro, Codronchi, relatore, Odescalchi* — *La proposta del senatore Di Sambuy è rinviata all'Ufficio centrale* — *Parlano sempre all'articolo 8, il senatore Bordonaro, il ministro della pubblica istruzione ed i senatori Guarneri e Codronchi, relatore* — *È sospesa la discussione dell'articolo 8* — *Rinvio del seguito della discussione alla tornata successiva* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri, dell'agricoltura, industria e commercio, della guerra e delle finanze.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Chiala di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

CHIALA, segretario, legge:

« N. 66. — I presidenti delle Società operaie di Sestri Ponente a nome di quei sodalizi fanno istanza al Senato perchè venga sollecitamente approvato il disegno di legge per soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente ».

Messaggio

del presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza un messaggio del presidente della Camera dei de-

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1901

putati, di cui prego il senatore, segretario, Chiala di dar lettura.

CHIALA, *segretario*, legge:

Roma, addì 6 dicembre 1901.

Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno le seguenti proposte di legge:

1. Disposizione interpretativa od aggiunta all'art. 116 della legge sulle pensioni civili e militari;

2. Riforma del casellario giudiziale; d'iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 5 dicembre 1901, con preghiera di volerle sottoporre all'esame di questo illustre Consesso.

Il presidente della Camera dei deputati
T. VILLA.

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Camera dei deputati di questa comunicazione e i due progetti di legge saranno stampati e distribuiti agli Uffici per il loro esame.

**Relazione della Commissione
per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare il senatore Di Prampero, relatore.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

ONOREVOLI COLLEGHI. — Con R. decreto 21 novembre 1901 furono nominati senatori del Regno per la categoria III i signori:

Badini Confalonieri Alfonso, deputato nelle legislature XVI, XVII, XVIII, XIX.

Clementini Paolo, deputato nelle legislature XVII, XVIII, XIX, XX.

Fabrizi Paolo, deputato nelle legislature XIII, XIV, XV, XVI, XVII.

Senise Tomaso, deputato per le legislature XVI, XVII, XVIII, XIX, XX.

La vostra Commissione riconosciuti coesistere per questi signori tutti i titoli ed i requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporvene la convalidazione ad unanimità di voti.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi sena-

tori propone, a voti unanimi, la convalidazione della nomina a senatore dei signori Badini Confalonieri, Clementini Paolo, Fabrizi Paolo e Senise Tomaso.

Nessuno facendo osservazioni, si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo quindi alla votazione a scrutinio segreto sulle proposte della Commissione per la verifica dei nuovi senatori.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero, di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Convocazione del Senato in Comitato segreto.

PRESIDENTE. La Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, mi ha comunicato una sua relazione che riguarda uno dei nuovi eletti per il quale propone voto negativo.

Il nostro regolamento all'art. 103 dispone: « Quando il voto della Commissione sia negativo, la relazione è letta e discussa in Comitato segreto, ed il Senato delibera a squittinio segreto ».

Ciò posto, io propongo al Senato che voglia riunirsi domani alle ore 14.30 in Comitato segreto.

Se non si fanno osservazioni, questa proposta s'intende approvata.

Discussione del progetto di legge: « Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale firmati a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 » (N. 196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali, per la tutela della proprietà industriale firmati a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 ».

Prego il senatore, segretario, Chiala di dare lettura del disegno di legge.

CHIALA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 196).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Gabba.

GABBA. Avendo io, in compagnia di un alto e distinto funzionario del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il cavaliere Ottolenghi, avuto l'onore di rappresentare l'Italia nelle due conferenze di Bruxelles del 1897 e 1900, le quali misero capo agli *Atti* addizionali in discorso, chiedo venia al Senato di chiarirgli brevemente l'utilità e l'importanza delle stipulazioni che in codesti *Atti* si contengono.

Due sono gli *Atti addizionali*; entrambi portano la data del 14 dicembre 1900, e propriamente l'uno di essi è addizionale alla Convenzione di Parigi 20 marzo 1883 per la protezione internazionale della proprietà industriale, e l'altro è addizionale all'Accordo (*Arrangement*) di Madrid 14 aprile 1891 sullo stesso argomento.

La Convenzione di Parigi 20 marzo 1883 si può dire la Magna Carta internazionale della proprietà industriale.

Il principio fondamentale in esso stabilito è che chi abbia fatto regolare domanda di deposito di un brevetto industriale, di un disegno o modello industriale, di un marchio di fabbrica o di commercio in uno Stato dell'Unione, ed abbia ulteriormente ripetuto la stessa domanda in altro Stato o in tutti gli altri Stati dell'Unione, dentro un dato termine, abbia, per tale titolo, in tutti questi Stati, i medesimi diritti che competono ai nazionali, a datare dal primo deposito, salvi i diritti dei terzi.

Lo stesso diritto la Convenzione di Parigi attribuisce alle persone estranee agli Stati dell'Unione, le quali siano domiciliate in uno di questi Stati, oppure vi abbiano stabilimenti industriali. E a sanzionare codesti principi, la Convenzione di Parigi stabilisce che si possa sequestrare all'importazione ogni prodotto che porti illecitamente un marchio di fabbrica o di commercio, oppure una falsa dichiarazione di provenienza, ove questa sia collegata con un nome commerciale fittizio, oppure con un nome commerciale altrui, preso a prestito fraudolentemente.

Istituisce poi la Convenzione un *Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle*, avente per iscopo di raccogliere le ulteriori adesioni che di mano in

mano vengano fatte da altri Stati alla Convenzione stessa, e di comunicare reciprocamente a tutti gli Stati firmatari tutte le notizie di fatto e di diritto provenienti da ciascuno di loro, in materia di proprietà industriale.

La Convenzione di Parigi 20 marzo 1883 per la tutela internazionale della proprietà industriale fu stipulata fra l'Italia, il Belgio, il Brasile, la Francia, il Portogallo, la Serbia, la Spagna, la Svizzera, il Guatamala, San Salvador; vi aderirono poscia: la Gran Bretagna, la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, il Giappone, gli Stati Uniti, San Domingo, l'Equatore. Promisero di aderirvi nel 1897: l'Austria-Ungheria e ultimamente l'Impero Germanico. Essa è in vigore fra noi come legge 7 luglio 1884, n. 2473.

Ma, ad onta dei grandi pregi da tutti riconosciuti nella Convenzione del 1883, ben presto si fece sentire il bisogno e il desiderio di modificazioni e di aggiunte. Fra le modificazioni desiderate ricordo specialmente quella concernente il prolungamento dei *termini di priorità* dentro i quali la proprietà industriale, acquistata in uno degli Stati dell'Unione, deve essere fatta valere negli altri, onde esservi tutelata dal giorno stesso in cui quel primo acquisto è avvenuto.

La Convenzione del 1883 esige a quest'uopo sei mesi per i brevetti d'invenzione, tre mesi per marchi di fabbrica e di commercio. Codesti termini furono giudicati troppo brevi e specialmente il primo, essendovi Stati i quali non accordano brevetti d'invenzione se non dopo un esame preventivo, il quale richiede un tempo maggiore di sei mesi. Fra le aggiunte desiderate ricordo specialmente il principio dell'indipendenza dei brevetti, cioè il diritto di chi abbia conseguito brevetto d'invenzione in altro Stato dell'Unione, oltre a quello d'origine, di poterlo sfruttare nel secondo, lasciandolo caducare nel primo.

Furono appunto le imperfezioni e le insufficienze, che si credettero di riscontrare nella Convenzione del 1883, la causa del ritardo di parecchi Stati ad aderirvi, e specialmente dell'Austria-Ungheria e dell'Impero germanico.

Un primo tentativo di emendare e perfezionare la Convenzione di Parigi del 1883, venne fatto in una Conferenza internazionale riunita

a Roma nel 1886, ma non approdò a concreti risultati.

Un secondo tentativo venne fatto nella Conferenza internazionale riunita a Madrid nel 1890. Non fu però possibile l'accordo di tutti i rappresentanti degli Stati in tutti e quattro i protocolli che vi si formularono. L'Italia non poté convenire se non rispetto al secondo e terzo protocollo, col Belgio, col Brasile, colla Spagna, colla Francia, coi Paesi Bassi, col Portogallo e colla Tunisia. Il secondo protocollo è il più importante, poichè esso introduce l'utilissima istituzione dell'*enregistrement international* dei marchi di fabbrica nel commercio. Invece di fare questa registrazione in ciascuno degli Stati dell'Unione, basterà farla presso il *Bureau international* di cui ho detto sopra, e questo provvederà alla notificazione dell'avvenuta registrazione a tutti gli altri Stati. La Convenzione di Madrid 14 aprile 1891, è divenuta legge italiana 19 novembre 1894, n. 578.

Un nuovo tentativo di emendare e completare la Convenzione di Parigi 20 marzo 1883, fu la Conferenza internazionale per la tutela della proprietà industriale, convocata a Bruxelles nel 1897. Ma fu necessario che questa Conferenza venisse rinviata a Bruxelles nel 1900, perchè la meta venisse raggiunta. E raggiunta fu cogli articoli addizionali, sottoscritti il 14 dicembre 1900, dei quali è ora consigliata al Senato l'approvazione.

Veramente i principî contenuti in codesti Atti sono tali che la protezione internazionale della proprietà industriale lascia oramai ben poco a desiderare. Ed io raccomando specialmente a tutta l'attenzione del Senato quei principî che sono contenuti nell'Atto addizionale alla Convenzione 20 marzo 1883.

I termini di priorità sono prolungati pei brevetti d'invenzione da sei a dodici mesi e pei marchi di fabbrica da tre a sei mesi.

Il brevetto d'invenzione è indipendente. Un individuo, cioè, può lasciar cadere uno o più brevetti, conseguiti in differenti Stati dell'Unione conservandone uno o alcuni soltanto in altri Stati. Il che è ben giusto; imperocchè, se è lecito a un individuo domandare un brevetto in un solo Stato, deve pur essergli lecito limitarsi a sfruttare il brevetto conseguito in uno o più Stati, lasciando cadere gli altri pur conseguiti in altri Stati.

La caducità dei brevetti per non esercizio (*exploitation*) non accade che dopo il decorso di tre anni, e il brevettato ha il diritto di addurre cause giustificative della sua inazione, onde sottrarsi alla caducità.

In ogni Stato dell'Unione è accordata ugual protezione ai forestieri ed ai nazionali contro la concorrenza sleale.

Di tutti questi principî la grande utilità ed importanza pratica non hanno bisogno di essere dimostrate al Senato.

Per virtù degli *Atti addizionali* e delle Convenzioni internazionali a cui questi si ricollegano, ben può dirsi che la proprietà internazionale sia abbastanza tutelata in quasi tutto il mondo civile. Codesto vastissimo campo d'azione sapranno certamente sfruttare il genio inventivo, e, al suo seguito, il genio industriale italiano, che dopo la nazionale unificazione tanto impulso hanno ricevuto, e già tante gloriose prove hanno date. E il Senato, accordando la sua approvazione agli *Atti addizionali*, non soltanto compirà un alto dovere internazionale, ma recherà altresì un beneficio reale e fecondo all'industria nazionale (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro degli affari esteri.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. Dopo l'esposizione così chiara e convincente che, con tanta maggiore competenza di quella che potrei avere io, ha fatto il senatore Gabba, delle ragioni che condussero alla conclusione di quest'atto, io non avrei altro da aggiungere.

Non credo però fuor di luogo osservare che la sostanza dell'atto addizionale che è sottoposta all'approvazione del Senato ha per iscopo soprattutto di rendere più efficace, più precisa, più determinata la tutela della proprietà industriale, che è una delle forme più moderne della proprietà, e della quale è più doverosa e più giusta la difesa, inquantochè rappresenta i prodotti del genio individuale e dell'umana creazione.

BOCCARDO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOCCARDO, *relatore*. La Commissione incaricata dello studio dei trattati diede al suo relatore l'espresso, positivo mandato d'astenersi dal fare una lunga relazione perchè la Commissione stessa aveva dinanzi agli occhi un documento che sta pure dinanzi agli occhi di tutti

i senatori. Alludo alla relazione da cui questo progetto di legge fu accompagnato nell'altro ramo del Parlamento, relazione in cui lunghe e dottamente la legge è commentata. Non era quindi il caso di fare il *bis in idem*. Il relatore della Commissione si è attenuto a questo mandato e ha fatto una brevissima e concisa presentazione del progetto di legge, raccomandandone la sollecita approvazione, trattandosi di una convenzione di quelle *à prendre ou laisser*, non potendosi dal Senato in alcuna parte modificare.

Io, come relatore della Commissione, ringrazio l'amico senatore Gabba delle spiegazioni che egli, più di qualunque altro, era chiamato a dare al Senato, essendo stato il degno rappresentante dell'Italia nel Congresso di Bruxelles.

Io quindi, a meno che qualche senatore creda opportuno di rivolgermi ulteriori domande, credo il mio compito finito e non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvato l'Atto addizionale firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1900, dall'Italia e da vari altri Stati, col quale si modificano la Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, e l'annessovi protocollo di chiusura.

Il Governo del Re è autorizzato a ratificarlo nel modo ed entro il termine indicati dall'articolo 3 dello stesso Atto.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato l'Atto addizionale firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1900, dall'Italia e da vari altri Stati, col quale è modificata la Convenzione speciale (*arrangement*) concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, firmata a Madrid il 14 aprile 1901, ed è soppresso l'annessovi protocollo di chiusura.

Il Governo del Re è autorizzato a ratificarlo nel modo ed entro il termine indicati dall'articolo 3 dello stesso Atto.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Do lettura di una domanda di interpellanza pervenuta alla Presidenza, così concepita:

« Il sottoscritto desidera interpellare il ministro della pubblica istruzione sulla progettata istituzione di cattedre di patologia esotica.

« MARAGLIANO ».

Chiedo all'on. Ministro della Pubblica istruzione se accetta questa interpellanza e quando intenda rispondermi.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto l'interpellanza e propongo se ne faccia lo svolgimento dopo terminata la discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti.

MARAGLIANO. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora così resta stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità ed arte » (N. 30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Seguito della discussione del progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità ed arte ».

Come il Senato ricorda, ieri fu votato l'articolo 5.

I senatori Bordonaro e Guarneri propengono il seguente articolo aggiuntivo, che dovrebbe aver posto fra gli articoli 5 e 6.

« La facoltà del Governo di iscrivere di ufficio nel Catalogo i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità appartenenti ai privati riguarda i capolavori di pubblica notorietà, quelli cioè la cui esportazione dal Regno, o la negletta conservazione costituirebbe danno grave ed irreparabile per il patrimonio artistico e per la storia italiana.

Il senatore Bordonaro ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BORDONARO. La mia aggiunta all'art. 5 non è altro che l'esplicazione del contenuto dell'articolo 5 stesso in armonia colle dichiarazioni dell'Ufficio centrale, fatte ieri a mezzo del sena-

tore Odescalchi, e credo che non vi siano difficoltà ad accettarla, perchè è in coerenza delle premesse dell'art. 5.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. A primo aspetto l'articolo nuovo proposto dagli onorevoli senatori Bordonaro e Guarneri non mi ha fatto una impressione sfavorevole, perchè, come ha osservato l'onor. senatore Bordonaro, questo articolo non contraddice alle dichiarazioni che furono fatte ieri dall'onor. Odescalchi. Non è che un commento a ciò che siamo venuti dicendo in questi giorni. Ma appunto perchè è un commento, e perchè non mi pare sia prudente di mettere nel disegno di legge delle disposizioni inutili, io osservo all'onor. senatore Bordonaro che ciò che egli ha consigliato in quell'articolo aggiuntivo è già detto nella definizione della legge contenuta nell'art. 1°, quando in questo articolo si dice che le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, ai mobili, che abbiano « pregio d'autichità e d'arte », ed è sott'inteso che, tutto ciò che non ha pregio di antichità e d'arte, non può essere iscritto in catalogo.

Ora il fare un articolo nuovo, in cui si parli solo di capolavori, può dare luogo a moltissimi inconvenienti. Quali sono questi capolavori? Può un oggetto d'arte senza essere un capolavoro, avere una grande importanza artistica e storica: dovrà o no essere iscritto? Io temo che quell'articolo o dica poco o dica troppo, perchè se nella mente di chi lo ha proposto si vuole limitare nel catalogo l'iscrizione dei capolavori, sarete troppo esigenti; se invece con questo articolo non si vuole che ribadire ciò che è detto nella definizione della legge fatta dall'art. 1°, mi pare inutile,

Ancora due osservazioni: nell'articolo aggiuntivo proposto si accenna a *negligenza di custodia*; l'onor. Bordonaro ricordi che noi nel nostro disegno di legge di questa negligenza di custodia non abbiamo tenuto conto, appunto per non violare quel domicilio che giustamente sta tanto a cuore all'onor. Bordonaro. Se mettiamo queste parole « negligenza di custodia » veniamo quasi a legittimare quella vigilanza continua che il Governo potrà esercitare sopra questi oggetti. Dunque le parole « negligenza di custodia » dovrebbero essere omesse

in ogni caso anche perchè l'iscrizione in catalogo non deve dipendere dalla maggiore o minore diligenza nel custodire un oggetto d'arte, non deve essere nè un premio, nè una punizione.

Finalmente nel suo articolo aggiuntivo l'onorevole Bordonaro ha scritto un'altra frase che si presta ad un'interpretazione pericolosa; le ultime parole dell'articolo, onorevole Bordonaro, sollevano la questione dell'onorevole Di Sambuy.

Che cosa infatti intende con le seguenti parole: « che interessano l'arte italiana »? vuole escludere i quadri e le statue di autori stranieri? È bene intendersi, perchè espresso come è quell'articolo, potrebbe far nascere il dubbio che non si avesse il diritto di iscrivere in catalogo che gli oggetti mobili d'autori italiani. In questo caso io dovrei pregare l'onor. Bordonaro di rimandare la questione alla proposta dell'onor. Di Sambuy sulla quale ci riserbiamo di discutere.

Per tutte queste considerazioni desidererei d'avere dall'onor. Bordonaro altri schiarimenti, perchè così come è presentato l'articolo, non mi lascia tranquillo. Questa definizione di capolavori o è eccessiva, o è inutile, vista la definizione dell'articolo 1°, che parla solo degli oggetti di gran pregio. La negligenza nella custodia è una novità aggiunta nella legge, e noi di questa non abbiamo voluto affatto parlare. Finalmente vorrei una spiegazione sulle parole: « che interessano l'arte italiana », perchè temo che possa far nascere il dubbio, che gli oggetti di grande valore e di sommo pregio, eseguiti da artisti stranieri, in Italia, non debbono iscriversi in catalogo.

ODESCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. Volevo fare una semplice dichiarazione. Prima di tutto debbo dire a scanso di possibili equivoci che, quantunque l'onor. Codronchi sia stato tanto gentile d'accettare quello che io avevo detto, pure parlo unicamente per conto mio, non intendendo con le mie parole d'impegnare in alcun modo la Commissione. Ora in quello che ho detto sulla formazione del catalogo ho espresso un'opinione mia che non dista, anzi è consona, con quella dell'onorevole Codronchi nostro presidente. Io non intendo il catalogo se non di opere insigni, non

intendo il catalogo se non pei capolavori, mettiamo che la frase sia troppo larga.

Potrei osservare all'onor. Bordonaro che noi abbiamo due categorie assolutamente distinte di arte: l'arte dell'antichità e l'arte del medioevo, dal Rinascimento sino ai nostri giorni.

Per questa seconda parte diciamo opere insigni o capolavori, e sta bene; e v'è un'aggiunta che sta ancor bene quando dice: di notorietà pubblica, perchè tutti i capolavori dal medioevo al Rinascimento sono conosciuti.

E disgraziatamente per l'onor. Bordonaro e per me, che siamo collettori, quelle scoperte che avvenivano una volta ora sono diventate un mito. Tutto quello che compriamo è più o meno conosciuto, e per fare una *trouvaille* di quello che avveniva 20 o 30 anni fa è cosa totalmente rara da chiamarla quasi impossibile.

Però, badi, che mettere in un articolo la frase: « di notorietà pubblica » è un grave pericolo per tutti quegli oggetti che per sorpresa escono fuori da sotto terra.

Dunque ella, onor. Bordonaro, insieme a me deplori che sieno partiti gli ori e gli argenti di Boscoreale, ed erano oggetti di tale importanza che sarebbe stato meglio che dalla solerzia dell'Amministrazione fossero stati conservati.

Ora questi non si possono chiamare di notorietà pubblica, perchè per diventar tali ci vuole il tempo.

Adesso, a parer mio, un'opera importante e che sarà assolutamente necessario di conservare o tutta, se sarà possibile, o in parte, sono gli affreschi dell'epoca romana trovati in vicinanza ove si trovarono gli argenti andati all'estero. Questi non sono di notorietà perchè non vi è stato il tempo di spargersene la fama e entrare nella coscienza pubblica. Il fatto finora è rimasto nel dominio di pochi amatori, e qui bisogna lasciare una facoltà al Ministero di mettere in catalogo immediatamente quegli oggetti che non possono essere ancora conosciuti generalmente, ma che per la loro importanza meritano di essere conservati, e meritano che su di essi sia esercitato dallo Stato il diritto di prelazione.

Se l'articolo rimane tal quale lo ha presentato l'onor. Bordonaro, questa facoltà al Governo viene completamente tolta e, secondo me, sarebbe un pericolo per la legge.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. Io per verità sono stato non poco sorpreso di quanto ha detto l'onor. relatore dell'Ufficio centrale, giacchè mi lusingava che dopo le di lui assicurazioni, le quali erano del resto perfettamente in armonia colle dichiarazioni fatte ieri dall'Ufficio centrale per mezzo dell'onor. Odescalchi, la mia aggiunta non avesse dovuto suscitare delle difficoltà.

Comunque, sia un pentimento dell'onor. relatore, sia un trovato per cancellare l'effetto delle parole di ieri pronunciate dall'onor. Odescalchi, ciò che credo non dovrebbe essere, io mi riferisco all'esame dell'art. 1º, cui m'invita l'onor. relatore.

Egli mi dice: è inutile la vostra aggiunta, poichè in essa non si ripete che quanto si è detto nell'art. 1º. Noi, soggiunge, abbiamo dichiarato soggetti al catalogo i monumenti, gli immobili e gli oggetti mobili che hanno pregio di antichità o d'arte e questo deve soddisfare.

Ora, signori, chi è che non vede la differenza grandissima tra il significato di questa dizione e quello che hanno le dichiarazioni fatte ieri dall'Ufficio centrale?

L'Ufficio centrale voleva (non so se oggi mantiene ciò che voleva ieri), che gli oggetti da annotarsi nel catalogo privato, dovessero solamente essere gli insigni, i sommi, già noti al pubblico, e l'onor. Odescalchi li passava a rassegna sulle punte delle dita, in poche provincie italiane.

Invece, per la dizione dell'art. 1º, si dà facoltà al Governo di comprendere nel catalogo non solamente gli oggetti insigni, ma tutti quelli che abbiano semplicemente « pregio di antichità od arte ». Ora questo pregio può essere eccellente, mediocre o nullo, sicchè con questo articolo voi avete facoltà di mettere tutto in catalogo, ed è appunto questo che non vogliamo, e che costituisce il dissidio fra noi e la Commissione. Parliamo chiaramente, onorevole relatore: se ella intende dire al Senato che saranno compresi solo i capolavori, e poi accordare al Ministero il potere di attuare il catalogo colpendo tutte le opere d'arte dei privati, la parola è in contraddizione col pensiero ed io non posso accontentarmi.

Io non ho difficoltà a cancellare dal mio articolo aggiuntivo le parole « di notorietà pub-

blica » riconoscendo esatta l'osservazione dell'onorevole Odescalchi, relativamente agli scavi. Non può essere notorio tutto ciò che non esiste, ed i prodotti degli scavi non saranno notori se non verranno alla luce, ed il pubblico potrà lungamente ammirarli e goderli.

Debbo poi chiarire il senso della parola « negletta » alla quale l'onorevole relatore dà significato differente del mio. Io parlo di negletta conservazione dei monumenti, e non già di negletta custodia.

Il mio articolo aggiuntivo riguarda l'iscrizione in catalogo tanto dei monumenti immobili quando degli oggetti d'arte insigni appartenenti a privati. Questi ultimi si difendono col divieto di esportazione; i primi si difendono col curarne la conservazione ed impedendone la distruzione. Questo è il concetto della mia aggiunta non mai quello di voler rendere più odiosa la presente legge colla sorveglianza vessatoria dello Stato.

La mancanza di ordine nella classificazione delle materie in questa legge, rende difficile la redazione sintetica di disposizione d'ordine generale o collettivo; onde per questa ragione e per togliere dei dubbi, son disposto a modificare anco questa parola nella mia aggiunta.

Il senatore Odescalchi trova la parola « capolavoro » esagerata, nel senso che non lascierebbero alcuna latitudine al Governo di assicurare al patrimonio artistico del paese gli oggetti dell'epoca artistica moderna.

Alla sua osservazione rispondo che anche io consento l'iscrizione in catalogo di questi oggetti, purchè abbiano una spiccata qualifica di eminenza, perchè non è possibile che tutti gli oggetti di merito artistico, anche i mediocri, debbano entrare a far parte del catalogo. La discussione di ieri appunto verteva su ciò, ed io credeva che non ci si dovesse ritornare più dopo le assicurazioni esplicite dell'Ufficio centrale.

Ad ogni modo, siccome nell'ultima parte del mio articolo aggiuntivo, in cui si parla di storia italiana, certamente è compresa la questione sollevata ieri dal senatore Di Sambuy, degli oggetti non interessanti la storia artistica d'Italia, io anche per questa parte non mi oppongo che la discussione si faccia all'articolo a cui è stato rimandato l'emendamento del senatore Di Sambuy.

E concludo ritornando all'argomento capitale con questa domanda all'Ufficio centrale: Intende esso inscrivere nel catalogo le opere di qualunque natura, che abbiano semplice pregio artistico o di antichità, ovvero intende limitare il vincolo del catalogo esclusivamente alle opere eccelse, le quali costituiscono un valore speciale artistico o storico per il paese, e la cui sparizione sarebbe un grave danno e irreparabile per la nostra storia dell'arte? Se l'Ufficio centrale non rinnega i principii manifestati ieri, li consacrò in un articolo di legge; se ciò non farà io darò voto contrario alla presente legge.

PRESIDENTE. Non pare al senatore Bordonaro che questa discussione sia fuori di luogo e che invece, se mai, debba farsi dopo l'art. 21, che ha questa frase della *iscrizione d'ufficio*?

Se si fosse approvato l'art. 21 nei termini nei quali fu proposto, questa questione non sarebbe sorta, ed è sorta perchè nell'art. 21, per una transazione avvenuta tra le diverse opinioni, si è parlato di questa iscrizione di ufficio nei cataloghi.

A me sembra quindi che ora non sia opportuno di parlare di questa questione e che venga rinviarla a dopo l'art. 21.

Sottopongo queste considerazioni ai senatori Bordonaro e Guarneri, al ministro ed all'Ufficio centrale, perchè credo che tutti dobbiamo cercare di condurre la discussione nel modo il più logico possibile.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Io sono perfettamente dell'avviso dell'onorevole presidente.

BORDONARO. Per parte mia, non ho alcuna difficoltà di rimandare questa questione a dopo l'art. 21.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. A me sembra che tanto sia votarlo ora come aggiunta all'art. 6, che appresso come aggiunta all'art. 21.

Permettetemi poi che vi dica che in tutta questa legge parmi ci sia un po' d'incertezza e di confusione.

Incomincio col prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole Odescalchi, tanto competente in questa materia.

Egli ha riconosciuto, che è un altro criterio quello col quale si deve fare il catalogo degli

oggetti di antichità, e col suo acume ha detto che non può essere notorio l'oggetto appena conosciuto, giacchè per la notorietà bisogna che vi sia un po' di pubblicità.

Prendo atto di questa dichiarazione, e permetta che gli dica che mi ostino nel mio concetto, cioè che ci troviamo di fronte a due materie che non si possono disciplinare collo stesso sistema e cogli identici concetti, il patrimonio esistente cioè e quello che deve uscire dalle viscere della terra.

Se cancellassimo quelle parole di notorietà come qualità necessaria per iscrivere un oggetto nel catalogo, che cosa faremmo?

Il senatore Odescalchi è convinto che la frase di *pubblica notorietà* starebbe bene per il catalogo riguardante il patrimonio artistico esistente, ma non si adatta questa frase agli oggetti antichi nascosti e poi scoperti.

Parmi perciò che ci troviamo in un letto di Procuste se vogliamo disciplinare nel medesimo tempo due materie distinte. Vi ha poi un altro motivo di confusione. Noi siamo in una posizione strana perchè non sappiamo, se facciamo una legge per i monumenti d'arte italiana, o anco per gli stranieri esistenti in Italia.

Come ieri abbiamo discusso prima l'art. 21 che parla del catalogo, mi pare che ora si dovrebbe discutere l'art. 8 perchè ora ignoriamo l'obbietto di questa legge, cioè se sia per l'arte italiana o anco per la straniera. Parmi insomma che si dovrebbe mettere un po' d'ordine e di precisione in questo progetto di legge, tanto più quanto la Commissione stessa è in una posizione un po' anormale, con una maggioranza e minoranza, e dippiù la stessa maggioranza è scissa, sicchè mi sembra che ognuno degli onorevoli suoi membri abbia un'opinione diversa e sua propria.

In questa condizione di cose credo dovremmo procedere cautamente e con metodo, ed ordine stabilendo pria, se la materia degli scavi debba esser compresa in questa legge o no, e nell'affermativa se questa materia debba esser disciplinata da noi cogli stessi criteri, o con norme differenti da quelle degli oggetti d'arte esistenti.

E qui dirigo una preghiera al ministro della istruzione pubblica. Ieri mi parve di avere inteso parlare di un articolo aggiuntivo da lui presentato riguardante gli scavi. Io pregherei

che questo articolo fosse stampato e distribuito, perchè così potremmo esimerci forse di presentare altre emende. Si economizzerebbe così lo studio e la discussione di questo progetto di legge.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Assente da Roma, non assistei ieri alla discussione con mio grande rammarico. Non avrei mai creduto che si fosse spostata nell'ordine della discussione la questione del catalogo, la quale, secondo me, avrebbe avuto bisogno di qualche chiarimento. Io sono stato uno dei grandi fautori del catalogo, ed in un'altra legge, di cui ebbi l'onore di essere relatore, proposi pure il catalogo; però non mi sono mai nascosto le grandi difficoltà di eseguirlo.

Il catalogo, inteso con concetto superiore e largo, è la migliore delle soluzioni; il catalogo inteso con concetto burocratico e ristretto diventa una persecuzione che non ha nome. Di più a me pare che in questa materia bisogna fare delle distinzioni; e certi articoli con carattere generale sono difficili ad accettare. Per quello che riguarda le corporazioni, le amministrazioni pubbliche, le fabbricerie, ha poca importanza che il catalogo sia largo o ristretto perchè riconosca che oggetti artistici di questi corpi d'interesse pubblico e organizzati dovrebbero sempre essere sottoposti alla tutela dello Stato; ma quando si tratta di privati è un altro affare; ad essi potete scemare il diritto di proprietà in presenza di un grande interesse nazionale quale è quello di possedere uno di quegli oggetti che fanno la gloria della nazione, ma non vuol dire che ogni oggetto pregevole in arte faccia la gloria di una nazione e che perciò autorizzi lo Stato ad intervenire, allora non ci sarebbe più limite.

Il catalogo per la parte che concerne i privati dovrebbe essere limitatamente agli oggetti, come si è espresso il preopinante, che sono capolavori tanto più che praticamente in Italia le cose più importanti appartengono già al dominio pubblico, che del resto di monumenti che interessano l'arte universale appartenenti ai privati una parte già è partita malgrado tutte le vostre leggi e quelli che restano sono ben pochi.

L'altra questione della quale si è occupato l'onorevole Odescalchi, intorno agli scavi, debbo dire che gli scavi hanno bisogno di un regime speciale.

Se per gli oggetti che sono sopra terra da secoli oramai non può essere questione sul loro valore, sugli oggetti che escono di nuovo dalla terra, il valore bisognerà stabilirlo.

Ci vogliono tre regimi, l'uno che regola i possessi delle amministrazioni pubbliche o amministrazioni organizzate impersonali, e su questo non discuto, quelle corporazioni non avendo personalità sono sotto la tutela dello Stato.

Ci vuole un regime per i privati e questo deve essere giustificato da gravi ragioni, perchè l'interesse nazionale si metta in bilancio col rispetto della proprietà privata. Una legislazione ci vuole per gli scavi, legislazione *sui generis*.

Io sono disposto ad accettare l'articolo dell'onorevole Bordonaro, se si togliesse la proposta della custodia che il relatore ha benissimo oppugnato. Non approvo neppure l'aver confuso la materia degli scavi, perchè per tutto ciò che riguarda il catalogo, che sarà il fulcro di questa legge, bisogna che il Senato metta la posizione molto chiaramente. Dica chiaramente cosa questo catalogo deve registrare. Siccome un articolo è stato votato ieri, oggi si tratta di votare una aggiunta che dovrebbe far parte quasi di quell'articolo. Proporrei che secondo questo criterio fosse pregata la Commissione di riesaminare la questione; e se accettasse questo criterio, metterlo in concreto, cioè precisare ciò che deve contenere il catalogo, pubbliche e regolare differentemente la parte degli scavi. Quindi proporrei che questa questione per ora fosse rinviata alla Commissione perchè potesse portare un progetto che soddisfacesse a questi desideri.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Ho chiesto la parola per una mozione d'ordine. Ieri abbiamo discusso e votato l'art. 21, perchè si è creduto, come ha giustamente osservato l'onor. Vitelleschi, che il catalogo sia il fulcro di questa legge. Poi passammo all'art. 5 che fu anche votato. Oggi con la proposta dell'onor. Bordonaro, saltiamo 14 o 15 articoli, e torniamo all'art. 21, riaprendo

tutta la discussione del catalogo. Non posso quindi non esser d'accordo coll'onor. presidente nel proporre che questa discussione sia rinviata dopo l'art. 21 che è già stato deliberato.

Quella sarà la sede opportuna per fare delle aggiunte. Prima di rinunciare alla parola, mi preme fare una dichiarazione per l'onor. Bordonaro, quella che l'Ufficio centrale nella sua maggioranza è interamente concorde e che noi non ci siamo contraddetti mai. Avremo avuto la disgrazia di non farci intendere o di non essere capiti dall'onor. Bordonaro, ma siamo perfettamente fermi nel giudizio che la definizione che noi abbiamo dato nella legge nell'art. 1 sia sufficientissima a dissipare i dubbi.

Ad ogni modo, ripeto, propongo che questa discussione sia rinviata all'art. 22, altrimenti non andremo più innanzi e riapriremo l'indomani le discussioni già esaurite.

PRESIDENTE. Mi pare che il relatore convenga nella mia opinione, quindi proporrei al Senato il rinvio della proposta dei senatori Bordonaro e Guarneri a dopo l'art. 21.

A questo riguardo, siccome mi pare aver inteso dal senatore Guarneri che egli intenda presentare qualche altra proposta, così pregherei tanto lui che l'onor. Bordonaro, quanto tutti gli altri senatori che avessero intenzione di presentare emendamenti, a volerli inviare alla Presidenza qualche tempo prima che vengano discussi, perchè possano essere stampati e distribuiti all'Ufficio centrale, onde esso possa esprimere su di essi il suo avviso; altrimenti, in una questione così complessa come questa, si rischia di prendere delle deliberazioni contraddittorie.

GUARNERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERI. Accettiamo da parte nostra la proposta dell'onor. presidente.

Però prendo occasione della parola accordatami in questo momento per rilevare quanto appresso: Il presidente ha detto, che io aveva intenzione di proporre delle modificazioni a vari articoli. Ciò è vero. Però queste modificazioni riguardano gli articoli 13, 14 e 15 circa la materia degli scavi, i quali verranno in esame prima dell'art. 21, in modo tale che ci troveremo di aver disciplinata la materia degli scavi prima di definire quello che dovrà essere il suo catalogo e le norme della sua redazione.

PRESIDENTE. Quello che verrà, verrà, per ora pongo ai voti il rinvio della discussione delle proposte dei senatori Guarneri e Bordonaro a dopo l'articolo 21.

Chi crede approvare il rinvio, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'art. 6; ne dò lettura.

Art. 6 (*art. 5*).

Ove alcuno intenda vendere un monumento un oggetto d'arte o di antichità, il Governo avrà diritto di prelazione a parità di condizioni. Quando sia stata fatta la denuncia di cui all'articolo precedente, tale diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla denuncia stessa. Questo termine potrà essere prorogato fino a sei mesi, quando per la simultanea offerta di numerose opere di antichità o d'arte il Governo non abbia in pronto tutte le somme necessarie agli acquisti.

Quando tale diritto di prelazione si esercita sopra un oggetto mobile e in base ad offerta dall'estero, sia da privati sia da istituti, il prezzo sarà stabilito deducendo dall'offerta l'ammontare della tassa di esportazione di cui all'art. 8 della presente legge.

A questo articolo il senatore Buonamici propone che nel primo comma si tolgano le parole: « a parità di condizioni » e si aggiungano le seguenti: « esercitandosi dal Governo il diritto di prelazione, esso avrà la facoltà di accettare il prezzo proposto dal proprietario e di sottoporre gli oggetti di cui si tratta alla stima secondo le forme del successivo art. 8° ».

Il senatore Buonamici ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BUONAMICI. Poche parole, o signori, basteranno a dar ragione della proposta che ho avuto l'onore di presentare quest'oggi al Senato.

Dopo le gravi questioni le quali sono state ieri ed oggi splendidamente discusse in questa assemblea, gravi questioni che veramente interessano e riguardano la sostanza della legge, anche le questioni più piccole, anche le minori questioni, come quella della quale ora io parlo, debbono essere intese in quanto si rife-

riscono più specialmente alla esecuzione della legge.

È certo ognuno prevede che di questa legge, della quale noi ora trattiamo, l'applicazione sarà grandemente difficile.

Opportuno è dunque prevedere ed anche provvedere a qualche caso della futura applicazione della legge stessa.

È per questo oggetto ed anco per somma ragione di giustizia che io propongo siano tolte dall'articolo in esame queste parole: « a parità di condizioni ».

La ragione e la causa della proposta è evidente di per sè: imperocchè nei contratti come quelli considerati dall'articolo che esaminiamo, contro la corruzione, la frode, il danno, la simulazione, se debbono serbarsi le stesse condizioni della prima offerta perchè si attui la prelazione, è certo che la prima offerta sarà quella che si vuole.

Quindi, se da una parte io riconosco che deve lo Stato ed il Governo ad ogni costo proteggere le arti ed i monumenti che noi abbiamo, intendo dall'altra parte che il Governo debba usare ogni cautela per salvarsi da certe astuzie che pur troppo in simili contratti non di rado si verificano. È impossibile pensare il contrario; imperocchè gli speculatori non mancheranno giammai; quindi la mia proposta di togliere tale espressione tutte le volte che il Governo vuole esercitare il suo diritto di prelazione.

Vi saranno dei casi in cui il Governo, esercitando tale suo diritto con molte cautele, conosce di fare cosa utile e di stare nell'equità e nella giustizia; tante altre volte avverrà che le pretese straordinarie dei proprietari costringerebbero il Governo a spese che non sono giustificate e lo rendano vittima di corruzioni e di congiure fatte da chi mette in moto spesse volte tanti interessi.

È per questo che alle parole che vorrei togliere restituirei le altre che ho proposte, dicendo: Tutte le volte che il Governo intende di usare del diritto di prelazione ha facoltà, o di accettare il prezzo domandato dal proprietario, oppure di sottoporre l'oggetto di cui si tratta a quella stima che si otterrà secondo le forme larghissime le quali sono contenute nel successivo art. 6 della legge.

Ecco spiegata la ragione della mia proposta, fondata sopra il diritto del Governo da una

parte, sopra l'equità e la giustizia dall'altra, e nell'interesse del mantenimento dei nostri capolavori e dei nostri oggetti d'arte. Non c'illudiamo. La speculazione e il subito guadagno è la malattia principale del tempo. Facciamo che almeno non entri nel commercio delle arti, ciò che sarebbe a noi di grande pregiudizio.

PRESIDENTE. Chi intende appoggiare l'emendamento del senatore Buonamici, è pregato di alzarsi.

L'emendamento è appoggiato.

VITELLESCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Vorrei una spiegazione dall'Ufficio centrale.

Quando si parla degli oggetti d'arte e d'antichità, pei quali il Governo avrà diritto di prelazione a parità di condizioni, e di cui per conseguenza si domanda la denuncia, io suppongo che s'intenda parlare degli oggetti iscritti in catalogo.

E allora, siccome l'art. 1 dice che sono oggetto delle disposizioni di questa legge tutti gli oggetti d'arte, che hanno un valore qualsiasi, la legge li concerne tutti questi oggetti. Ora, se poi dite che quando alcuno intenda vendere un monumento, od un oggetto d'arte o d'antichità, il Governo a parità di condizioni ha diritto di prelazione, ritornate al regime presente, il più incomodo ed ingiusto che si possa immaginare, cioè che quando alcuno ha disgraziatamente un quadro di casa, questo diventa per lui un oggetto di fisco e di persecuzione continua. Quindi io suppongo che l'Ufficio centrale voglia alludere agli oggetti iscritti in catalogo; e allora bisogna esprimerlo. Altrimenti io non potrei mai votare una disposizione che imponga una simile persecuzione.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Rispondo all'onorevole Buonamici che il diritto di prelazione suppone la parità di condizioni, perchè diversamente esso diventerebbe un'espropriazione violenta; ciò che noi abbiamo voluto evitare. Se poi vi è dolo, allora provvede il Codice penale; e in caso di esportazione all'estero, vi sono Commissioni e periti, e il presidente della Corte, il quale stabilisce chi deve presiedere la Commissione giudicatrice.

All'onor. Vitelleschi osservo che le opere,

sulle quali s'intende esercitare il diritto di prelazione, debbono essere iscritte in catalogo. Ciò mi pare chiaro, perchè l'art. 1 dice che le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agli oggetti d'arte che abbiano pregio; e l'art. 21 parla del catalogo tanto degli enti pubblici quanto dei privati. Quindi se un'opera d'arte non è inclusa in catalogo, evidentemente non si può sopra quella esercitare il diritto di prelazione.

Questo abbiamo detto ieri in mille modi, ed è appunto per ciò che noi sosteniamo la necessità del catalogo, poichè senza questo il diritto di prelazione non si potrebbe esercitare.

Ora il dubbio sollevato dal senatore Vitelleschi, dubbio acuto, come tutto quel che viene da lui, non può reggere.

Aggiungo che, siccome per l'applicazione della legge, si richiamano le discussioni che le hanno accompagnate, se dubbio rimanesse, la discussione che si è fatta proverà all'evidenza che noi abbiamo sempre voluto intendere le opere incluse in catalogo. Che se l'onorevole Vitelleschi crede si debba ripetere la parola, per parte dell'Ufficio centrale dichiaro di non fare opposizione a che la parola catalogo sia ripetuta.

CARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARLE. In coerenza alle idee che ho avuto l'onore di svolgere nella relazione presentata al Senato, credo debito mio di associarmi all'emendamento proposto dall'onorevole Buonamici all'art. 6 del progetto dell'Ufficio centrale.

In tale articolo il diritto di prelazione, accordato allo Stato nel caso di alienazione di un monumento od oggetto d'arte e d'antichità viene ad essere ristretto e circondato da tali condizioni da costituire piuttosto un pericolo, che non un vantaggio per lo Stato.

Secondo l'art. 6 dell'Ufficio centrale, il diritto di prelazione è sottoposto alla clausola che debba esservi « parità di condizioni », il che suppone che, per esercitare tale diritto, debba sempre esservi un'offerta da parte di altre persone e che lo Stato debba, se non superare, almeno eguagliare l'offerta stessa.

Parmi, invece che il diritto di prelazione, di cui qui si parla, significhi piuttosto la preferenza, che deve sempre accordarsi allo Stato

nell'acquisto di questi oggetti d'arte e di antichità, nel senso che il proprietario non possa mai venderli senza prima farne l'offerta allo Stato, sia che egli abbia già delle altre offerte, sia che non ne abbia ancora alcuna.

Se noi accettiamo invece l'articolo, quale è proposto, il proprietario che vuol vendere, prima di farne l'offerta allo Stato, verrà ad essere pressochè costretto a procurarsi da qualcuno un'offerta, che potrà essere anche finta e simulata. Verrà così a favorirsi l'industria di quegli speculatori ed intermediari, che combinano delle offerte esagerate per gli oggetti d'arte e di antichità per costringere il Governo a pagare dei prezzi esorbitanti per i medesimi.

Si aggiunge che con questo sistema il nostro Stato, nell'acquisto degli oggetti di grande pregio storico ed artistico per il nostro paese, verrà a trovarsi in concorrenza coi miliardari e cogli Stati americani, che mirano a procurarsi un capolavoro dell'arte, qualunque possa esserne il prezzo.

A questo proposito ha ricordato opportunamente l'onor. relatore, che di questi giorni un miliardario americano ha lasciato 30 milioni per comperare oggetti d'arte. Vogliamo noi costringere il Governo italiano a scendere in gara a « parità di condizioni » cogli emissarii che saranno per ciò mandati nei vari paesi d'Europa e soprattutto in Italia, coll'incarico di incettare i capolavori dell'arte, senza badare al prezzo che essi possono costare?

Del resto è la prima volta che il diritto di prelazione viene ad essere così circoscritto.

Nel progetto Correnti del 1872, di cui fu relatore il senatore Miraglia, si riconosceva allo Stato di diritto di prelazione, ma questo doveva essere esercitato, non in base al prezzo offerto o dichiarato dal proprietario, ma in base alla valutazione del giusto prezzo, fatta mediante perizia. « Se il proprietario, scriveva l'illustre giureconsulto Miraglia nella sua dotta relazione, per qualunque ragione vuol vendere, lo Stato gli deve pagare il giusto prezzo da determinarsi da periti e non quello di affezione, che uno straniero volentieri pagherebbe, essendo noto l'aforsisma che *pretia rerum, non ex affectione, nec utilitate singulorum, sed communiter fungi.* (L. 33 ff. *Ad legem Aquiliam*).

Qualche cosa di analogo era detto nell'articolo 8 del progetto Martini, nel quale sta scritto:

« In caso di esercizio del dritto di prelazione è in facoltà del Ministero accettare il prezzo denunziato o farne eseguire la valutazione da tre periti ». Così pure si esprime il primo progetto dell'onor. Gallo nell'art. 3°.

Per conchiudere, dirò che se si vuole accordare allo Stato un utile diritto di preferenza non si deve lasciarlo in balia delle artificiose combinazioni di prezzo, ma si deve accordargli la facoltà di chiedere, quando lo creda opportuno, la valutazione del giusto prezzo in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 8 del disegno di legge, che ora si discute.

Coll'aggiungere invece le parole « a parità di condizioni » si rendono possibili le collusioni, le combinazioni artificiose e le frodi, e lo Stato viene a trovarsi nel bivio - o di rinunciare all'esercizio del suo diritto di prelazione, assistendo impassibile alle alienazioni all'interno ed all'estero (perchè anche di queste si parla nell'ultimo comma dell'articolo) degli oggetti di grande pregio storico od artistico, - o di pagarli a prezzi esorbitanti ed esageratissimi.

In quest'argomento vuolsi aver presente, che lo Stato, disponendosi a comprare un oggetto artistico e storico di grande pregio, che è posto in vendita da un privato, non mira già a fare una speculazione, ma a conservare il patrimonio artistico e storico della nazione, e non deve perciò essere posto nella necessità di pagarlo quel prezzo, che può essere offerto dal capriccio di un miliardario.

Sono queste le principali ragioni, che mi inducono ad associarmi all'emendamento del senatore Buonamici.

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica.* A me sembra che in questa discussione vi sia qualche malinteso.

Mi associo alle osservazioni fatte dal relatore anche nella parte che si riferisce al dubbio sollevato dall'onor. Vitelleschi, ed acconsento, ove questo dubbio non sia del tutto eliminato dal relatore, di inserire un articolo che possa dileguarlo.

Quanto alla prelazione, bisogna distinguere il primo comma dell'articolo dal secondo.

Nel primo comma si parla di vendite fatte nell'interno dello Stato; al quale poco può in-

teressare che un oggetto più o meno importante vada da una mano all'altra.

Invece, nell'ipotesi di una vendita all'estero, per cui sorgono questi dubbi e timori, lo Stato si garantisce con la tassa di esportazione, ove esso non creda o non possa acquistare l'oggetto.

Così essendo, il titolo di prelazione è tale cosa che non può dare luogo ai timori sollevati dal senatore Buonamici, e mi pare anche dal senatore Carle.

Del resto, sono d'avviso che, se il diritto di prelazione si volesse esercitare sulla semplice stima, diventerebbe un diritto di espropriazione che l'Ufficio centrale ha voluto eliminare, ed io mi sono associato a questo concetto fino dalle prime dichiarazioni.

ODESCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. Mi scusi il Senato se aggiungo pochissime parole.

Gli onorevoli senatori Buonamici e Carle hanno parlato da eminenti giureconsulti quali sono; però mi permettano di far discendere la questione sul terreno tecnico e sul terreno pratico, e di fare osservare al Senato, se mai questo loro articolo aggiuntivo venisse approvato, quale coercizioni fortissime ne avverrebbero per i proprietari di oggetti d'arte. Non facciamoci illusioni, il mercato di oggetti d'arte non è in Italia.

Da noi un oggetto di 100,000 lire di valore non trova più nessuno che lo compri. In Italia per conseguenza non abbiamo periti dal punto di vista del valore, perchè sono ignorati i prezzi che si agitano all'estero, dove veramente si comprano oggetti di valore. Si avranno dei periti che potranno giudicare assai autorevolmente sul valore artistico di un'opera, ma quanto al prezzo non ne sanno assolutamente nulla. Andiamo innanzi.

C'è stato il busto di Bindo Altoviti dalla Giunta superiore di belle arti dichiarato oggetto non importante e di un valore di 10,000 lire circa. Invece è stato venduto 100,000 lire e secondo me, che sono un poco al corrente di queste cose, non è stato venduto caro. Lo Stato invece, in forza di questo articolo, lo avrebbe pagato 10,000, confiscando al proprietario 90,000 lire! Mi sono trovato io stesso a far parte di una stima di una collezione, che di-

sgraziatamente è andata all'estero, e i principali periti italiani l'hanno valetata dalle 300 alle 400,000 lire, mentre il prezzo effettivo della collezione è arrivato circa a 2 milioni.

Dunque in queste condizioni di cose pensate quale terribile arma voi mettete in mano al Governo per espropriare il privato!

In nessuna maniera voterei cotesto articolo; spero che il Senato sarà del mio medesimo parere e vorrà porre un argine ad una via la quale potrebbe alla proprietà privata creare disinganni anche che, secondo me, votando l'articolo come lo ha presentato la Commissione, si darà al Governo giusto mezzo per salvaguardare il vero patrimonio artistico del paese, perchè gli si dà in mano un'arma efficace allo scopo e d'altra parte s'impone al privato la misura del sacrificio che deve fare ogni cittadino per il pubblico bene.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Avevo domandato la parola per ringraziare l'Ufficio centrale di aver accettato la mia proposta. Volevo anche parlare su questo soggetto, ma mi pare che le parole dell'onorevole relatore e dell'onor. ministro, me ne dispensino.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Si sarebbe concordato con l'onor. Vitelleschi, quest'aggiunta: « ove alcuno intenda vendere un monumento, un oggetto d'arte o di antichità iscritto in catalogo, il Governo avrà il diritto di prelazione ».

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PELLEGRINI. Pregherei il relatore di dirmi: Dato che l'articolo fosse così votato, nel tempo fra la compilazione e la promulgazione di quest'inventario, che cosa avviene dell'applicazione di quest'articolo?

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Se l'onorevole Pellegrini ricordasse la discussione di ieri, questi timori non l'avrebbero assalito.

Perchè ieri all'art. 4, l'onorevole ministro propose un'aggiunta appunto giustificata da questo, che finchè il catalogo non sarà compilato o dopo che sarà compilato possano sparire delle opere d'arte che interessano l'Italia.

Si aggiunse una disposizione che dà al Ministro la facoltà di mettere in mora il proprietario.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Non so cosa sia stato votato. Però quello che a me pareva è che, finchè non sia promulgata la nuova legge, esista l'antica, la quale è abbastanza tormentosa.

Se sono vere le parole che ho inteso leggere, io metto in guardia il Senato dal votarle, e, se le ha votate, richiamo la sua attenzione sulle conseguenze. E narro un fatto: Un nostro concittadino ha avuto una condanna inesorabile fondata su questo: Egli aveva un quadro nelle soffitte del suo palazzo, quadro di cui ignorava completamente l'importanza, ma dopo alcune visite ricevute ha potuto rilevare l'importanza di questo quadro.

Sopra queste notizie vaghe un sottosegretario di Stato ha notificato a questo signore che egli possedeva un quadro famoso, che non doveva venderlo ed è bastato ciò perchè, con una legge antiquata che non si sa neppure che valore abbia, è stato condannato ad una multa in denaro assolutamente enorme.

Ora, questo cittadino doveva proprio accettare la dichiarazione fatta da un sottosegretario di Stato per credere famoso il quadro? E credendolo famoso quale era il valore di questo quadro? Non lo sa nessuno.

Ora, se voi dite che il Governo ha diritto di fare quello che ha fatto quel sottosegretario a questo nostro concittadino, ma voi sanzionate una cosa spietata. Perchè, nel dubbio, ogni sottosegretario di Stato vi scriverà: Lei conservi quel quadro perchè è prezioso. E sopra questa sola dichiarazione voi verrete a confiscare la proprietà privata.

Nel famoso editto Pacca, era bene stabilito che c'era una Commissione la quale dichiarava il valore di un'opera d'arte.

Ma come volete che dietro una sola dichiarazione di un sottosegretario di Stato si possa stabilire il valore di un'opera d'arte? In questo modo sul serio si può rovinare un cittadino; ed io credo non vi sia paese al mondo dove ciò si faccia.

Lo avete messo, è vero, come cosa temporanea, ma io rimpiango ciò nonostante, perchè è una cosa pericolosissima.

Finchè non avete la legge nuova servitevi della vecchia, ma che voi diate questa terribile facoltà al Ministero (poichè i ministri se ne intendono o non se ne intendono d'arte), agli stessi impiegati del Ministero della pubblica istruzione, proprio lo credo una cosa gravissima.

Avete inteso la storia del busto di Bindo Altoviti che vi dà il valore di quei giudici.

Ora volete lasciare a questa gente la facoltà di confiscare degli oggetti ai privati sopra la dichiarazione di un ministro, di un sottosegretario di Stato? Allora non vale la pena di fare la legge. A me pareva che fosse sufficiente garanzia la legge quale ci è ora; noi ci diamo tutta questa pena assolutamente per aumentare le difficoltà. Ora il catalogo prenderà un certo tempo, perchè non si può immaginare che si faccia un catalogo in tre mesi; durante questo tempo avrete rafforzato la parte più pericolosa che ci sia nella legge.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Qui si è rifatta un'altra volta la discussione di ieri. Ma ieri, onor. Vitelleschi, è stata approvata questa aggiunta fatta dall'onor. ministro che suona così: « uguale obbligo gli verrà (al proprietario) dalla notificazione del prezzo dell'oggetto o monumento quando per ragione d'urgenza il ministro della pubblica istruzione proceda a tale modificazione prima ancora dell'iscrizione in catalogo ».

Io poi credo coll'onor. Vitelleschi che fino a quando questa legge non sia approvata, ci sono le leggi esistenti.

Per esempio nelle provincie ex-pontificie esiste l'editto Pacca, e l'altro ieri ho ricordato che una recente sentenza di Cassazione lo conferma, e richiama anzi in vigore l'editto Doria in quanto non contraddice all'editto Pacca.

Dunque sopra questo punto mi pare che sia inutile discutere più a lungo.

L'aggiunta che sarebbe concordata tra l'onorevole Vitelleschi e l'Ufficio centrale, sarebbe quella di scrivere dopo le parole *d'arte e di antichità* le altre « iscritto in catalogo ».

E giacchè ho la parola, non posso non pregare anch'io a nome dell'Ufficio centrale l'onor. Buonamici e l'onor. Carle di non insistere nella loro proposta perchè, come ha detto benissimo l'onor. ministro dell'istruzione pub-

blico, questo articolo riguarda due casi: o il caso di vendita all'interno, o il caso di vendita all'estero: se si tratta di vendita all'interno, al Governo in fondo poco interessa che un quadro, o un oggetto invece di essere custodito nel palazzo del senatore Odescalchi passi in quello del senatore Vitelleschi o viceversa; quindi nessun pericolo corre l'arte italiana; invece quando si tratta di esportazione all'estero, il Governo è garantito colla tassa di esportazione, ed egli, se quella tassa non è pagata secondo il giudizio di periti, impedisce l'esportazione. Nè vi è alcun pericolo che si presentino dei prezzi immaginari, inquantochè potrebbe accadere, ed è stato anche accennato nella relazione, che immaginando un'offerta venuta dall'estero di una somma superiore al prezzo reale, si dovesse pagare il 33 per cento e non vendere l'oggetto. Ora tutto ciò non mi par possibile. Per tutte queste considerazioni pregherei l'onor. Buonamici e l'onor. Carle di non insistere nella loro proposta.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Ho poco da dire dopo quanto è stato già osservato. Solamente dichiaro di respingere qualunque confusione fra prelazione ed espropriazione, confusione che pur troppo ho sentito già fare due volte. Esse, ognuno lo sa, sono cose affatto diverse, nè l'una si può confondere con l'altra. Il diritto di preferenza non è diritto di espropriazione. Qui vi è chi non vuol vendere: là chi vuol vendere. Ma, io dico, se vuol vendere, venda senza possibile inganno. I termini e i requisiti sono essenzialmente diversi. Adunque io insisto nella mia proposta: e vi insisto ancora perchè desidero che lo Stato, che pur deve difendere le opere d'arte, non resti vittima di tutti quei raggiri che di continuo si fanno per ingannare la buona fede dei ministri, del Governo, riuscendo ad ottenere somme che altrimenti non dovrebbero esser pagate. Sono coalizioni e speculazioni, le quali certamente non mancano, ed esse, nel caso nostro, o renderebbero impossibile l'esercizio stesso del diritto di prelazione per parte del Governo, o costringerebbero a pagamenti imprevisi e contrari ad ogni giustizia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, verremo ai voti.

CARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARLE. Malgrado la preghiera dell'onorevole relatore, sono nella necessità d'insistere per la soppressione delle parole « a parità di condizioni », le quali non erano nell'art. 5 del progetto ministeriale, e furono aggiunte dall'Ufficio centrale.

Queste parole sono perfettamente inutili, e intanto rappresentano un pericolo per lo Stato. Può avvenire, come ho già notato, che colui, il quale vuol vendere un oggetto di grande pregio storico ed artistico, non abbia ancora trovato un compratore, nè abbia ricevuto altre offerte.

Ora, dicendo che il diritto di prelazione deve esercitarsi « a parità di condizioni », si viene ad invitare il proprietario, che vuol vendere, a procurarsi un'offerta qualsiasi per costringere lo Stato ad offrirgli un prezzo non inferiore a quello, che egli pretende essergli stato offerto.

Togliendo invece le parole « a parità di condizioni », si lascerà una maggiore libertà di azione così al proprietario che vuol vendere, che allo Stato che vuol esercitare il suo diritto di prelazione ossia di preferenza nell'acquisto.

Quanto poi all'osservazione dell'onorevole ministro, che qui si tratta soltanto di vendite all'interno, faccio notare che, quando si è riuscito ad attribuire artificialmente un determinato prezzo ad un oggetto d'arte e di antichità in una vendita all'interno, sarà poi molto difficile cambiare il prezzo già stabilito, quando si tratterà poi di esportare il medesimo oggetto all'estero, e tutto si ridurrà a detrarre la tassa di esportazione stabilita dall'art. 8. Anche qui verrà ad interpersi l'industria pericolosa di quegli speculatori ed intermediari, che fanno le offerte simulate per una vendita all'interno nell'intento poi di servirsene nell'esportazione all'estero, e di forzare così lo Stato a subire qualsiasi esagerazione ed esorbitanza di prezzo.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Il senatore Carle ha fatto l'ipotesi che manchi l'offerta, ma in questo caso non vedo come potrebbe parlarsi di prelazione a favore dello Stato. Quando non vi sia accordo per la vendita dell'oggetto, e si volesse togliere al pro-

prietario la cosa che egli non ha intenzione di vendere, saremmo in tema di espropriazione e non di prelazione.

Può sorgere nello Stato il diritto di acquistare l'opera d'antichità o d'arte, anche senza che sia stata fatta da un terzo l'offerta di acquisto, ma solamente nel caso di esportazione, come vedremo.

Ma allora si fa la stima con tutte le garanzie, e non son poche, stabilite nell'articolo stesso. E quando tra proprietario e periti ci sia dissenso, interviene il giudizio arbitrale.

PRESIDENTE. Io prego di fare le proposte prima che si chiuda la discussione, altrimenti non verremo a capo di nulla. Se nessun altro chiede di parlare, procederemo ai voti. Il senatore Buonamici, d'accordo col senatore Carle, propone che si tolgano dal primo comma le parole: « a parità di condizioni » e si aggiungano le altre: « esercitandosi dal Governo il diritto di prelazione, esso avrà facoltà di accettare il prezzo proposto dal proprietario e di sottoporre gli oggetti di cui si tratta alla stima, secondo le forme del successivo art. 8° ».

Chi approva l'emendamento del senatore Buonamici del quale ho dato lettura, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento del senatore Buonamici non è accettato).

Pongo ora ai voti l'emendamento del senatore Vitelleschi il quale ha proposto che la prima parte dell'art. 6 dica così: « Ove alcuno intenda vendere un monumento, un oggetto d'arte o di antichità *iscritto in catalogo... ecc.* ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo 6° nel testo precedentemente letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Il diritto di promuovere l'espropriazione di monumenti e degli immobili spetterà oltre che agli enti indicati nell'art. 83 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, anche a quegli enti morali legalmente riconosciuti che hanno per fine speciale la conservazione dei monumenti.

A questo articolo il senatore Carle propone la seguente aggiunta:

« Il dritto di espropriazione è pure esteso agli oggetti mobili di sommo pregio artistico nel caso conosciuto di deperimento o negligente custodia ».

Il senatore Carle ha facoltà di svolgere la sua aggiunta.

CARLE. Comprendo, anche per esperienza, quanto sia difficile l'accettazione di un emendamento che non sia prima concordato col l'Ufficio centrale. Ad ogni modo nel proporre quest'emendamento ho questa volta il conforto di non essere stato completamente solo nel l'Ufficio centrale a sostenere l'estensione della espropriazione per causa di pubblica utilità agli oggetti mobili di sommo pregio artistico o storico, quando la conservazione di essi sia messa a pericolo dall'incuria manifesta del proprietario.

È inutile che io ricordi qui al Senato che il concetto della espropriazione per causa di pubblica utilità, ammesso dall'art. 29 dello Statuto e dall'art. 438 del Cod. civ., fu già espressamente applicato dall'art. 83 della legge del 25 giugno 1865 ai monumenti storici e di antichità nazionale, la cui conservazione pericoli se continuino ad essere lasciati alle mani di un privato cittadino o di un ente morale. Solo dirò, che già fin d'allora erasi sentita l'opportunità di estendere tale disposizione anche ai monumenti storici, non aventi carattere di immobili, ma che tale estensione fu rinviata alla legge speciale per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di arte e di antichità nella considerazione che per l'espropriazione degli oggetti mobili occorreva richiedere una procedura diversa.

Così stando le cose, parmi che il principio della espropriazione per causa di pubblica utilità debba già ritenersi virtualmente ammesso dalla nostra legislazione in tema di conservazione di monumenti.

Siccome però trattasi ora di una legge completa relativa alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità, così, per togliere ogni dubbio in proposito, diventa doveroso esaminare se non sia il caso di estendere espressamente questa espropriazione anche agli oggetti mobili di sommo pregio storico od artistico.

La legislazione di un paese deve in qualsiasi argomento presentare armonia e coerenza di

disposizioni. Dal momento quindi, che si è adottato il principio dell'espropriazione, relativamente agl'immobili monumentali, perchè non si dovrà ora estenderlo anche ai mobili di sommo pregio storico od artistico? Evidentemente quel pericolo di deterioramento che vi ha per gli immobili può essere anche maggiore per i mobili. Ci sono poi certi oggetti mobili che possono anche avere per la storia e per l'arte nazionale un pregio maggiore che non certi ruderi monumentali.

La maggioranza dell'Ufficio ha ritenuto che l'espropriazione non si dovesse estendere agli oggetti mobili, perchè nel conflitto fra il diritto dello Stato e la proprietà privata convien decidere per quest'ultima. Per mia parte non posso ammettere che il diritto di un privato sopra un oggetto di sommo pregio storico ed artistico possa spingersi fino a tale da comprometterne la conservazione. Finchè il privato provvede convenientemente alla sua conservazione, il suo diritto deve essere sacro ed inviolabile, ed egli merita anzi la riconoscenza della nazione; ma se egli manifesta incuria, mala volontà ed anche incoscienza nel custodirlo e nel conservarlo, lo Stato è in diritto di spropriarlo per causa di pubblica utilità, trattandosi della conservazione di un oggetto d'arte e di antichità, che presenta un sommo interesse storico ed artistico per la nazione.

Anch'io non potrei ammettere col progetto ministeriale, che il diritto di espropriazione fosse esteso a tutti gli oggetti d'arte e di antichità di sommo pregio, ancorchè essi siano ben custoditi e conservati dal proprietario, perchè in allora l'espropriazione quanto agli oggetti mobili si spingerebbe oltre i limiti per i quali fu ammessa per i monumenti immobili. Parmi invece che la coerenza e la logica richiedano che al modo stesso che il privato cittadino può essere spropriato di un immobile monumentale, la cui conservazione corra dei pericoli, se esso continui a rimanere in suo possesso, così questo diritto debba pur esservi da parte dello Stato per un oggetto mobile di grande pregio storico ed artistico nei casi riconosciuti di deperimento o di negligente custodia. Certe saranno pochi i casi, in cui ciò possa verificarsi, ma in questi non conviene lasciare lo Stato privo di qualsiasi mezzo di difesa e costringerlo a rimanere spettatore impassibile del deperimento e della negligente

custodia di un oggetto storico ed artistico, la cui conservazione costituisce un grande interesse nazionale.

Ristretto in questi limiti il diritto di espropriazione degli oggetti d'arte e di antichità non potrà mai costituire una molestia per la proprietà privata, ma costituisce invece un mezzo indispensabile perchè lo Stato possa adempiere al diritto e al dovere di tutelare il patrimonio storico ed artistico della nazione.

Del resto, qualunque possano essere le sorti dell'emendamento proposto, mi parve doveroso che anche nella pubblica discussione apparissero le tracce del lungo dibattito, a cui diede luogo la gravissima questione nel seno dell'Ufficio centrale, e che accanto alle ragioni, che prevalsero presso la maggioranza fossero brevemente accennate quelle che erano sostenute dalla minoranza.

PRESIDENTE. Domando al Senato se la proposta del senatore Carle è appoggiata.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiata).

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Con molto rammarico devo a nome della maggioranza dell'Ufficio centrale respingere l'emendamento del senatore Carle.

Il senatore Carle avvierebbe la legge verso quella strada che la maggioranza non ha voluto percorrere.

Noi abbiamo fatto una differenza fra gli immobili e i mobili, abbiamo riconosciuto che lo Stato ha il diritto di espropriare gli immobili, quando il proprietario o per le sue condizioni finanziarie o per negligenza non potesse conservarli.

L'immobile che è soggetto alla vista pubblica è soggetto ad una specie di servitù, come ce lo insegnano tutti i giuristi che sono in quest'aula; ed è conforme alla sapienza dei Romani i quali consideravano questi monumenti, questi edifici, come legati *ad patriam*.

Ma non abbiamo voluto estendere questa facoltà d'espropriazione agli oggetti mobili, perchè si andrebbe sino alla violazione di domicilio. Questo noi non abbiamo voluto.

E qui, gli oppositori di questa legge, considerino la lotta che noi abbiamo durata per vincere questo principio: lotta asprissima, perchè avevamo un avversario nel seno della Com-

missione, il quale è un uomo d'alto ingegno e di grande cultura.

A noi parve fosse contro l'indole e contro i costumi nostri di vigilare l'oggetto mobile che è custodito nella casa d'un privato, fino a dover chiedere all'autorità giudiziaria dei mandati, per poter penetrare nelle case ed esaminare se gli oggetti d'arte sono ben custoditi.

E, se fossero stati mal custoditi, che cosa avreste fatto? Sarebbe una disgrazia, ma una conseguenza dell'uso del diritto di proprietà: una specie di *ius utendi et abutendi* della cosa.

Con qual diritto lo Stato andava a vedere se un quadro, una statua era bene o mal conservata? E, se il proprietario fosse stato un Erostrato, e l'avesse voluta distruggere, lo Stato non avrebbe avuta nessuna azione per impedirglielo.

Ora lo stabilire un diritto d'espropriazione per gli oggetti mobili in questa forma, un diritto esercitato con mezzi che urtano l'indole, la legislazione ed i costumi italiani, abbiano creduto impossibile. Citava l'altro giorno il caso di un nostro collega che ha la fortuna di possedere il ritratto d'un suo antenato dipinto da Sebastiano Del Piombo.

Se questo quadro fosse mal conservato come fa il Governo a saperlo? Chi glielo denuncia? Manderà il questore colle guardie di pubblica sicurezza nel palazzo del principe Doria per vedere se questo quadro è o no ben conservato?

Questo sarebbe un'esagerazione, un eccesso, una violenza, e gli onorevoli nostri oppositori ci debbono saper grado di questa modificazione che noi abbiamo introdotta al progetto di legge, dimostrando con quanta temperanza abbiamo cercato di conciliare i diritti dello Stato coi diritti individuali (*Bravo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Carle di cui ho già dato lettura.

Chi intende di approvarla è pregato di alzarsi.
(Non è approvata).

Ora metto ai voti l'art. 7 quale è stato proposto dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno l'enumerazione dei voti).

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. ministro delle finanze per la presentazione di un disegno di legge.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato e distribuito, per ragioni di competenza, alla Commissione permanente di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del progetto di legge sui monumenti. Rileggo l'articolo 8.

Art. 8.

Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione degli oggetti d'arte e di antichità è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore di ogni singolo oggetto, secondo la tabella annessa alla presente legge.

A questo comma il senatore Di Sambuy propone che prima della parola « secondo » si aggiungano le altre: « che interessi la storia dell'arte italiana ».

Il resto come nel testo, cioè:

Il valore è stabilito in base alla dichiarazione del proprietario riscontrata colla stima di appositi uffici.

In caso di dissenso fra la dichiarazione e la stima, il prezzo è determinato da una Commissione di periti nominati per una metà dall'esportatore e per l'altra metà dal Ministero dell'istruzione.

Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo; e ove tale accordo manchi, l'arbitro sarà nominato dal primo presidente della Corte d'appello.

Il Governo avrà diritto di acquistare l'oggetto che si vuole esportare al prezzo come sopra fissato, diminuito della corrispondente tassa di esportazione.

L'acquisto dovrà esser fatto entro due mesi dalla stima definitiva, salvo il caso eccezionale di cui all'art. 6.

Il senatore Di Sambuy ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

DI SAMBUY. Sarò brevissimo.

L'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha chiesto che un emendamento da me proposto all'art. 1° fosse rinviato all'art. 5 od 8 ed io ho immediatamente accettato. Spero che giunto all'art. 8, che secondo la dichiarazione del relatore deve essere la sede dell'emendamento mio, spero, ripeto, che sarà accettato tanto dalla Giunta quanto dal Governo.

Se il Senato lo consente comincerò da una breve parentesi, perchè debbo dichiarare all'onorevole relatore, che lo ringrazio del calore col quale oggi ha difeso la proprietà privata, e sono giunte fino a me le parole colle quali voleva appunto che io rilevassi le sue correttissime dichiarazioni.

Sono lieto di dargliene atto.

Debbo poi dire perchè non ho creduto di entrare nel piccolo dibattito sollevato in principio dell'odierna seduta intorno all'aggiunta proposta dal senatore Bordonaro. Anzitutto essa deve venire più tardi in discussione; poscia è dovere mio l'avvertire che io dovevo dichiararmi soddisfatto non solo di quanto aveva ieri affermato l'onorevole relatore, ma eziandio delle ampie spiegazioni forniteci dall'onor. Odescalchi autorevole membro della Giunta. Infatti se io ho accettato si dicesse: « d'ufficio o per dichiarazione del proprietario », si è perchè in tal modo spariva dalla legge tutto quanto io vi vedeva di più pericoloso cioè l'obbligatorietà della dichiarazione privata per gli oggetti di arte non di dominio pubblico.

Ed invero la parola « d'ufficio », dopo l'interpretazione esplicita data dall'onorevole Odescalchi, che ritiene cosa facile la formazione del catalogo, non può applicarsi che alle opere

di notorietà pubblica. Per conseguenza io volevo dichiararmi soddisfatto, della soluzione data all'art. 21.

E con questo torno all'art. 8.

L'onor. Codronchi mi ha osservato che la espressione « di origine italiana » nell'emendamento da me proposto all'art. 1 non corrispondeva esattamente allo scopo che io mi prefiggevo. Riconosco che l'amico mio Codronchi ha ragione, epperò ho mutato quella dizione in questa: « Oggetti che interessino la storia dell'arte italiana ». La Commissione ammette che a questo modo il patrimonio dello Stato è completamente garantito, perchè ogni cosa che possa riferirsi alla storia d'Italia, e perciò al decoro dell'arte nostra vi verrà naturalmente e giustamente compreso nell'articolo in discussione.

Ma con questa espressione non si verrà a ferire la proprietà privata laddove l'interesse nazionale non dà nessun diritto all'intervento dello Stato, e dovrei dire in questo caso *confisca* più che intervento.

Infatti, come dicevo l'altro giorno all'onorevole ministro, il dover pagare il 33 per cento su un oggetto d'arte che possiedo e sul quale l'interesse nazionale non ha nessun diritto perchè opera di estraneo autore, che per nulla interessa l'arte o la storia patria, rende evidentemente fiscale questa legge, ciò che lo stesso ministro dichiara di non volere.

Questo mio emendamento sarà quindi certamente da lui accolto, e così si verrà a correggere in questa parte, che ne ha sommamente bisogno, una legge la quale, come ben vede il Senato dalla intricata sua discussione, presenta numerose e complicate difficoltà.

Onorevole signor ministro, se io avessi la fortuna di possedere un paesaggio del Ruysdael, un quadro di genere del Meissonier, un ritratto di Reynolds, può esso dirmi che queste opere insigni d'arte interessino in qualunque modo la storia o l'arte d'Italia?

Dunque l'intervento dello Stato per confiscarmi il terzo del loro valore in caso di vendita, sarebbe atto unicamente fiscale. Questo non possiamo volere, epperò riesca chiaro nell'articolo in discussione che lo Stato non può e non deve intervenire che là ove trovasi coinvolto veramente l'interesse nazionale per la conservazione del patrimonio artistico italiano.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-991 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1901

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. Prima che la tassa progressiva entri trionfalmente per la porta del Senato, mi permettano di fare una proposta di natura sospensiva nel senso di togliere da questo articolo la parola « progressiva ».

Basta che per ora in questo articolo si affermi il principio della tassa; vedremo poi se questa debba essere progressiva o proporzionale, quando discuteremo la tariffa fiscale.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Si è proposto di fare sospendere la discussione dell'articolo.

Io vorrei che non si sospendesse niente e si andasse avanti, perchè tutte questioni noi le abbiamo studiate e dobbiamo avere quindi una opinione chiara e ferma in proposito, e l'Ufficio centrale si dichiara preparato e pronto a discuterle subito.

Se si sopprime la tassa progressiva la legge va a picco.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. Io forse mi sono male spiegato. La mia proposta era in questo senso, di non pregiudicare cioè, la questione se la tassa debba essere *progressiva* o *proporzionale* è di omettere quindi in questo articolo la parola *progressiva*, appunto perchè si possa poi liberamente discutere della natura della tassa, quando verremo alla tariffa.....

PRESIDENTE. Perchè non si può discutere adesso?

BORDONARO. Per discutere questo punto noi dobbiamo entrare in merito della tariffa e dovremmo quindi anticipare quest'altra discussione.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Se ogni volta che una parola si crede pregiudichi le quistioni successive, si deve sospendere la discussione, finiremo per sospendere tutti gli articoli.

La parola *progressiva* non vi piace, affrontate la quistione, affrontate il principio della *progressività*: la quistione della tariffa, ossia quella della misura con cui deve essere applicato il principio della *progressività*, verrà dopo.

Io non trovo che le quistioni siano così collegate insieme che, discutendosi il principio, si debba discutere la misura. Il concetto della *progressività* risponde a questi due scopi. Il primo è quello di rendere più difficile l'esportazione, aumentando la tassa secondo l'importanza e il prezzo dell'oggetto d'arte che si esporta; l'altro scopo è quello di fornire allo Stato il mezzo di esercitare il diritto di prelazione. Se noi rinunciamo a questa tassa progressiva e la sostituiamo con una proporzionale, credo che non avremo più la forza d'impedire questa esportazione, che sarà solamente impedita dalla gravità della tassa, e d'altra parte non potremo impinguare la casse dello Stato per esercitare il diritto di prelazione.

Questo in risposta al senatore Bordonaro.

Quanto a ciò che ha detto il senatore Di Sambuy, la questione è di arte, semplicemente di arte; ed ho già dichiarato fin da ieri che avrei lasciato al collega ed amico il senatore Odescalchi di rispondere; ma consentitemi alcune considerazioni che serviranno di esordio a ciò che egli vorrà dire.

Il senatore Bordonaro l'altro giorno nel suo discorso di critica al presente disegno di legge, ebbe a dire fra le altre cose anche questo, che esso si augurava che l'Italia avesse mezzi per comperare oggetti d'arte di artisti stranieri per portarli nei musei e gallerie italiane.

Niente di meglio se vi fosse il danaro e se questi oggetti insigni si trovassero facilmente.

Il concetto che ha espresso il senatore Di Sambuy mi pare che sia agli antipodi coi criteri che sulle gallerie e sull'arte ha espresso il senatore Bordonaro.

L'aggiunta dell'onore Di Sambuy è così generica, che io temo che, consegnata in una legge, dia luogo in avvenire ad una quantità enorme di contestazioni.

Il senatore Di Sambuy ha parlato di Messonier e di altri autori più recenti, ma ha dimenticato degli altri autori più antichi e più celebri, ha dimenticato li Van Dyck, il Rubens, il Gianbologna.

DI SAMBUY. Ne ho parlato ieri.

CODRONCHI, *relatore*. Se un proprietario ha di questi oggetti, egli ammette col suo emendamento che sarebbe libero d'esportarli?

DI SAMBUY. Interessa l'arte italiana al sommo grado!

CODRONCHI, *relatore*. Dunque ella conviene con me che il suo emendamento apre il varco ad una quantità di contestazioni. Quali sono gli autori stranieri che interessano l'arte italiana? Van Dyck e Rubens interessano l'arte italiana? Bisogna quindi fare un terzo catalogo nei quali siano annoverati tutti gli autori stranieri che interessano l'arte italiana.

Io domando all'onor. Di Sambuy ed al Senato se questo catalogo e questa divisione saranno possibili. Apre una disputa fra artisti e critici d'arte che non risolveremo neppure dopo mezzo secolo.

Onorevole senatore Di Sambuy, il suo emendamento è molto pericoloso, perchè si rischia di aprire la frontiera italiana ad una quantità di quadri insigni che non sono stati fatti da autori italiani, ma sono stati comperati all'estero e portati in Italia.

Ho detto che lasciava all'onor. Odescalchi l'assunto di sviluppare maggiormente questa considerazione. Ad ogni modo poi, prima di accettare l'emendamento dell'onor. senatore Di Sambuy, pregherei il Senato perchè acconsentisse che l'Ufficio centrale ed il ministro si radunassero per vedere quale accoglienza definitiva si debba fare ad un emendamento che fin d'ora dichiaro parermi pericoloso.

ODESCALCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODESCALCHI. Ringrazio l'onor. presidente della nostra Commissione che mi ha dato la parola.

Disgraziatamente fra due litiganti mi troverò forse, come direbbe il marchese Colombi, di parere contrario, perchè la mia profonda convinzione si è che l'onor. Odescalchi e l'onorevole Di Sambuy sono perfettamente d'accordo nel fine che vogliono raggiungere, e la difficoltà sta nel trovare la parola che adeguatamente esprima questo concetto. Mi si permetta ora d'andare per esempi. Vi è fra i quadri del principe Doria il ritratto di papa Innocenzo X, Pamphili, fatto da un pittore spagnuolo, il Velasquez. Onorevole Di Sambuy, a lei non piacerebbe che questo quadro andasse fuori d'Italia, mentre, invece, ella, vuole che lo Stato eserciti un diritto di prelazione nel caso che il proprietario, o i suoi successori, si trovassero nella condizione di venderlo. Prenderò un altro caso: pochi giorni fa in Roma è stato venduto un oggetto insigne sotto il regime della legge

Pacca. Come fatto finale la roba migliore emigra e a noi non rimangono che infiniti oggetti che forse non farebbero gran danno se andassero all'estero.

È stato venduto poco tempo fa per il prezzo di 350 o 400,000 lire un cofanetto con due placche in Sèvres; come ricordo storico vi era una lettera di madama di Lamballe che lo mandava come regalo del primo dell'anno ad una famiglia romana. Quest'oggetto per l'Italia ha un interesse qualunque; due placche di Sèvres non interessano per nulla la storia dell'arte italiana...

CODRONCHI, *relatore*. Ma non si mette in catalogo.

ODESCALCHI... Allora bisognerà trovare una frase per esplicare il ricordo storico. Quel regalo è cosa che avrà un'importanza grandissima per un'esposizione, ma per noi non è cosa che accresca valore.

Dunque qui è precisamente quello che vuole il senatore Di Sambuy, il quale mosso da una, forse ben giustificata diffidenza sugli organismi che dovranno far eseguire la legge vuol mettere i punti sugli *i*, perchè questi inconvenienti non si verificchino, vale a dire che vengano dichiarati insigni cose che realmente non lo sono. Sotto un punto di vista si può chiamare insigne un oggetto che è stato pagato, per esempio, 300,000 lire; allora, anche per effetto della moda, un oggetto può assumere di valore ed il carattere di cosa insigne.

Ma a noi ciò non interessa per nulla: e come questo è avvenuto per un cofanetto *Louis XVI* con placche con porcellana di Sèvres potrebbe anche accadere se fosse qui un quadro del Botticelli che è stato pagato 300,000 lire; così un quadro di un pittore morto 10 o 15 anni fa, non ricordo bene, da un amatore è stato portato fino a 100 mila lire. Convengo che il valore di un mobile potrebbe coonestare il fatto di esser posto in catalogo. La questione è difficile, ne convengo, come ne conviene l'onorevole relatore e l'onor. Di Sambuy; ma ho tale fiducia nella cultura dei due onorevoli senatori son persuaso che se discuteranno in seno della Commissione (in Senato andrebbero a lungo prima d'intendersi) per una ventina di minuti troveranno quella formula che è nel comune interesse di trovare. La soluzione vera credo che sia di rimandare quest'articolo alla Com-

missione medesima, di sentire in proposito l'intendimento dell'onor. Di Sambuy, e son persuaso che in breve tempo sarà trovata la formula opportuna.

PRESIDENTE. Si tratta dunque di rinviare agli Uffici l'articolo in discussione e di sospendere la proposta dell'onor. Sambuy, che intervenendo nel seno della Commissione, potrà mettersi d'accordo con gli onorevoli commissari. Non facendosi opposizione, così resta stabilito.

Vi è ora la questione sollevata dall'onor. Bordonaro che vuole che sia cancellata la parola « progressiva ». Dove è detto « *tassa progressiva applicabile* » ecc. si dovrebbe dire semplicemente: « *tassa applicabile* ».

BORDONARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDONARO. Poichè l'onor. relatore non accetta di rimandare la discussione, e preferisce che la si faccia oggi, allora per parte mia propongo che non temporaneamente, ma definitivamente si sopprima dalla legge la *tassa progressiva*.

Io nella *tassa progressiva* non vedo i due vantaggi che vi ravvisa l'onor. relatore che si riassumono cioè: nella utilità di colpire fortemente l'oggetto che si vuole esportare e quindi assicurarne meglio la conservazione nel paese, e dall'altro lato ci fornisca un mezzo efficace per provvedere al fondo di acquisti con cui arricchire le nostre pinacoteche ed i nostri musei.

Ora queste due ragioni che, divise, potrebbero in certo modo comprendersi, associate, costituiscono per noi una iniquità. E per vero comprenderei la prima ragione, se lo scopo della legge fosse eminentemente morale, quello solo cioè di conservare le opere d'arte in patria, quale si era quello dell'editto Pacca; ma la ragione morale che voi invocate è un pretesto per conseguire fini esclusivamente fiscali. Voi dite ai cittadini italiani che han la fortuna, o la disgrazia, di possedere oggetti d'arte, voi sarete i soli colpiti da questa legge e voi soli dovrete fornire i mezzi per arricchire i musei e le gallerie nazionali.

Questa, signori, mi sembra senza dubbio che sia una vera iniquità. Ma la *tassa progressiva* in sè stessa non spaventerebbe se le proporzioni non fossero quelle che noi vediamo scritte nella tariffa; e qui sorge la necessità di accennare alla medesima.

Se la *tassa progressiva* andasse dal cinque al venti per cento, si potrebbe, in certo modo, accettare; ma quando essa si spinge fino alla terza parte del valore di un oggetto, io credo che la *tassa* in tal caso equivalga a confisca.

Aggiungo un'altra ragione, che consiglia la mitezza della *tassa*. Non v'illudete, o signori, che più alta sarà la *tassa* e più danaro raccoglierete; accadrà invece il contrario.

Quanto più spaventerete i detentori di oggetti d'arte, colle alte tasse, tanto più inciterete il contrabbando e tanto meno introiterete alle dogane.

Per queste considerazioni faccio proposta che si tolga dalla legge la *tassa progressiva* e vi si sostituisca una *tassa* proporzionale, che non vada più oltre dal 20 per cento, limite segnato nell'editto Pacca che è stato considerato il più rigoroso che esiste nella legislazione del mondo.

Insisto quindi perchè si tolga dal progetto di legge la *tassa progressiva* e si sostituisca una *tassa* proporzionale.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ha già detta la sua opinione su questo emendamento.

Vuole ora il signor ministro manifestare il suo avviso?

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Io sono dello stesso avviso dell'Ufficio centrale. Non mi spavento della parola, perchè la parola corrisponde al fatto. È inutile sopprimere la parola *progressiva*, dal momento che la tariffa è *progressiva*. Si potrebbe discutere sulla misura della tariffa, ma essa è alla fine del progetto di legge, e quindi l'onorevole Bordonaro, colla sua proposta, verrebbe a pregiudicare il merito di una discussione, che dovrà farsi più tardi.

Certo è che la *tassa* di esportazione non potrà essere che *progressiva*, altrimenti mancherebbe uno dei fondamenti della legge; perchè, come ho avuto l'onore di dire al Senato, e più volte fu ripetuto dall'onorevole relatore, noi in questa materia vogliamo e dobbiamo fare una politica protettiva; e quindi non possiamo facilitare in nessuna maniera l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte. E tanto più è necessaria una *tassa* che salga in misura *progressiva*, inquantochè in questo disegno di legge, a differenza dei precedenti, abbiamo consentita libertà di esportazione per qualunque oggetto, senza distinguere quelli di sommo

pregio da altri. La perdita che viene a fare il paese nel caso di esportazione di un oggetto è commisurata alla sua importanza, e questa perdita, col crescere del valore dell'opera d'arte, aumenta in misura non semplicemente proporzionale, giacchè grandissimo è il sacrificio imposto al patrimonio artistico nazionale, quando questo viene privato dei capolavori, che formano le pietre miliari della storia della sua coltura.

L'oggetto d'arte di somma importanza non appartiene solamente al privato: ciò dà un fondamento giuridico alla tassa progressiva. Quindi ragioni protettive, diversità del danno che subisce il paese secondo la qualità e il valore degli oggetti che si esportano, consigliano ad accettare il principio della progressività.

È poi notorio che per le opere d'arte di somma importanza gli stranieri offrono somme smisuratamente superiori al giusto valore commerciale ordinario dell'oggetto stesso, ed appunto perciò la progressione viene a stabilire da una parte un vincolo ed un impedimento all'esportazione, e dall'altra un giusto temperamento all'importanza che lo straniero attribuisce all'oggetto acquistato.

Nel testo dell'Ufficio centrale, come già in quello del Ministero, è stabilito che il proprietario debba fare la dichiarazione del prezzo, e, se questo conviene allo Stato, esso può, in base al medesimo, esercitare il diritto di prelazione.

È quindi da presumersi che tali dichiarazioni saranno per lo più veritiere, perchè se il proprietario dichiara un prezzo esorbitante, si espone a pagare una forte tassa di esportazione; se invece dichiara un prezzo troppo basso, corre pericolo che lo Stato gli acquisti l'oggetto per questo basso prezzo.

In ogni caso a tenere nei giusti limiti la valutazione dell'oggetto provvedono le altre disposizioni dell'articolo, secondo le quali esso viene sottoposto al giudizio di arbitri periti.

Dunque, considerata la questione anche dal lato degli effetti di questo articolo, non vedo quali danni se ne potrebbero temere, e non potendo rinunciare alla parola, perchè questa corrisponde al fatto, ed il fatto ha un fondamento giuridico ed economico, io non posso accogliere la proposta del senatore Bordonaro, di eliminare, cioè, la parola *progressiva*.

BORDONARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDONARO. Quantunque sicuro che la mia proposta non sarà approvata, io vi insisto.

Il ministro ha sostenuto la teoria novissima del diritto sociale di compartecipazione dello Stato nel valore delle opere d'arte.

Egli ci dice che l'oggetto d'arte rappresenta due fattori, l'opera personale dell'artista, e la cooperazione dell'ambiente in cui esso si sviluppa e vive.

Ora, voi proprietario, egli dice, quando comperate un quadro, una statua, pagate solo l'opera personale dell'artista, ma non ricompensato lo Stato per l'istruzione impartitagli, non lo ricompensate per l'ambiente di cultura artistica, riscaldato dal sole d'Italia e impregnato di tradizioni di civiltà antichissima, che hanno ispirato l'artista a produrre un capolavoro.

Da questa pretesa cooperazione sociale, l'onorevole ministro fa derivare il diritto di compartecipazione dello Stato nelle opere d'arte, che esercita verso il loro detentore.

Ora io non mi fermo a discutere il valore di questa strana e comoda dottrina che nella sua logica applicazione condurrebbe ad affermare il diritto di proprietà dello Stato su tutti i prodotti dell'ingegno umano sotto il nostro cielo.

A me basta oggi dichiarare che respingo la teoria e non accetto la tassa, nè per la sua natura, nè per la misura; io insisto perchè sparisca da questa legge la tassa progressiva e vi si sostituisca la proporzionale.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Parlerò poco, perchè l'ora è tarda e non voglio abusare della cortesia dei colleghi. Mi limiterò ad una osservazione, e poi al racconto di un aneddoto.

Io non so distinguere la questione fra la tassa progressiva e la proporzionale.

Se la tassa progressiva, invece di essere di 2 lire in più per ogni 5000 lire di maggior valore, si limitasse e si riducesse ad un centesimo per ogni 5000 lire, il mio amico relatore del progetto di legge la respingerebbe di sicuro, perchè non impinguerrebbe più con tale miserabile proporzione la finanza dello Stato.

Dunque la ragione di questa progressività della tassa è che per le prime 5000 si pagano

L. 5, per le successive, fino a L. 75,000, si pagano altre cinque lire più due lire di aumento, sino a che, arrivati al valore di L. 75,000, si paga per tassa il 33 per cento del valore dell'oggetto d'arte esportato.

Eccomi ora all'aneddoto:

Ieri ho incontrato un mio caro e vecchio amico eccellente persona, ma che è di credenza collettivista, vero e sincero credente. Egli mi ha domandato con una certa ansietà:

— Avete votato al Senato la legge sui monumenti?

— La stiamo discutendo — ho risposto.

— Siete arrivati alla tariffa?

— Non ancora, perchè è l'ultimo articolo; e perchè mi dirigete, io gli chiesi, questa domanda?

— Perchè il Senato italiano farà con l'approvazione di questa tariffa la più grande riforma del secolo; e preparerà l'epoca della socializzazione della proprietà. Quando arriverà questo momento, noi adopereremo i precedenti del Senato, ma non ci arresteremo al limite del 33 per cento.

Abbiamo calcolato, che quando applicando quella tariffa si sarà arrivato ad un valore di 250,000 lire: la tariffa progressiva sarà del 100 per cento, ed assorbirà perciò il valore della proprietà.

Ed in tal caso invece di costituire con quella tassa il patrimonio dell'arte, ne faremo il patrimonio del povero, che è cosa assai più importante per l'Italia che non il patrimonio artistico.

Il mio amico si congeda da me con una buona stretta di mano, e col dirmi: viva il Senato italiano!

CODRONCHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Non so chi sia quell'uomo che parlando col senatore Guarneri plaudiva al Senato perchè *socializzava* la proprietà. Non so a che secolo appartenga, ma deve essere molto antico... (*ilarità*).

Quando sento fare a me l'accusa di approvare dei disegni di legge che hanno tendenze di socialismo, mi permetta, onorevole Guarneri, che io risponda ridendo; quel suo amico si è forse limitato in tutta la sua vita a un soliloquio su queste tendenze, mentre io, onorevole Guarneri, le combatto a viso aperto da trent'anni.

A me pare non si possa fare un paragone fra una proprietà qualunque ed un oggetto d'arte, sul quale si fa pesare una tassa maggiore quanto maggiore è il suo valore, perchè più ricco ne è il proprietario, più guadagna a venderlo. Un oggetto d'arte non ha mai pagato alcuna imposta allo Stato, mentre tutte le altre proprietà la pagano. Quando questo oggetto d'arte esce dallo Stato, recando un danno alla storia ed all'arte del paese, è giusto che per questo oggetto d'arte il paese debba essere indennizzato del danno morale che subisce ed anche del danno materiale; e se questo esodo di oggetti d'arte si fosse frenato fin da principio, noi non avremmo oggi a deplorare tanta emigrazione di oggetti che chiamavano qui gli stranieri ad ammirarli.

Onorevole Guarneri, io non ho nessuna paura che si dica che questo progetto ha un intento fiscale. È il solo mezzo del quale noi ci possiamo servire per impedire che queste opere d'arte emigrino; è il solo mezzo di cui ci possiamo servire per esercitare questo diritto di prelazione.

Se questo progetto di legge venisse modificato in questo punto sostanziale, io credo che correrebbe pericolo di affogare, perchè sarebbe un progetto di legge inefficace artisticamente e finanziariamente. Per queste brevissime considerazioni che io aggiungo a quelle che ha fatto l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, pregherei il Senato di non voler accettare la soppressione della parola *progressiva*, come è stata proposto dal senatore Bordonaro; e pregherei anche il Senato, dacchè ho la parola, di voler spingere innanzi questo disegno di legge; perchè ogni volta che lo vedo urtare contro gli scogli, troppo numerosi, a dir vero, della discussione, mi domando quali sarebbero le conseguenze di un naufragio della legge. Sarebbe stato meglio il non prepararla, giacchè si direbbe che il Parlamento italiano di queste questioni d'arte non vuole occuparsi, e tutti i rigattieri e negozianti compirebbero il saccheggio di ciò che ancora ci resta di buono e di prezioso.

PRESIDENTE. La questione dunque sta in ciò: di mettere o non mettere nell'art. 8 la parola *progressiva*.

L'articolo dice così:

Art. 8.

Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione degli oggetti d'arte e di antichità è soggetta ad una tassa « progressiva » applicabile sul valore di ogni singolo oggetto, secondo la tabella annessa alla presente legge, ecc.

Metto a partito la parola « progressiva » di cui il senatore Bordonaro propone la soppressione.

Coloro che credono ammettere questa parola abbiano la bontà di alzarsi.

(Approvato).

Siccome l'articolo deve essere rinviato all'Ufficio centrale, perchè lo riprenda in esame, così sospenderemo per oggi la discussione di questo progetto di legge.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Badini Alfonso:

Votanti	113
Favorevoli	99
Contrari	14

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Clementini Paolo:

Votanti	113
Favorevoli	98
Contrari	15

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Fabrizi Paolo:

Votanti	113
Favorevoli	96
Contrari	17

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Senise Tommaso:

Votanti	113
Favorevoli	97
Contrari	16

A termini dell'articolo 104 del nostro regolamento dichiaro convalidata la nomina a senatori dei signori Badini Alfonso, Clementini Paolo, Fabrizi Paolo, Senise Tommaso i quali sono ammessi a prestare giuramento.

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di domani alle ore 14.30:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale firmati a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 (N. 196).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (N. 30-*Seguito*);

Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia (N. 208).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 12 dicembre 1901 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche